

21.11.2011

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Milan Cabrnoch

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

**Pagina**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... 5



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004  
(COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0794),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0005/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0000/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 9 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

"1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell'articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le prestazioni minime di cui all'articolo 58, nonché le eventuali successive modifiche sostanziali."

#### *Emendamento*

"1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell'articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le prestazioni minime di cui all'articolo 58, nonché le eventuali successive modifiche sostanziali.  
**In tali notifiche è indicata [...] la data a**

**decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati nelle dichiarazioni degli Stati membri."**

Or. en

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

#### *Testo della Commissione*

i) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro, oppure

#### *Emendamento*

i) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro, oppure ***alla legislazione dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale o il proprio domicilio le imprese o i datori di lavoro, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro; oppure***

Or. en

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

#### *Testo della Commissione*

ii) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio al di fuori dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro ***e almeno una di queste***

#### *Emendamento*

ii) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio al di fuori dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro ***aventi le proprie sedi***

*imprese ha la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro al di fuori dello Stato membro di residenza, oppure*

*legali o i propri domicili in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza; oppure*

Or. en

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

##### *Testo della Commissione*

iii) alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro *che* hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi, *al di fuori dello* Stato membro di residenza."

##### *Emendamento*

iii) alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, *di cui almeno due* hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi *dallo* Stato membro di residenza."

Or. en

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 7**

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 71 – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

"2. *Lo statuto della* commissione amministrativa è redatto dai suoi membri di comune accordo.

##### *Emendamento*

"2. *La* commissione amministrativa *delibera a maggioranza qualificata, quale definita dai trattati, tranne che per l'adozione del proprio statuto, che* è redatto dai suoi membri di comune accordo.

Or. en

#### **Emendamento 6**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 7**

Regolamento (CE) n. 883/2004  
Articolo 71 – paragrafo 2 – comma 2

*Testo della Commissione*

***In tutti gli altri casi la commissione amministrativa delibera a maggioranza qualificata, quale definita dai trattati.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

### **Emendamento 7**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – punto 1 – lettera b**

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

"c) ***negli*** altri casi, la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri."

*Emendamento*

"c) ***in tutti gli*** altri casi, la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri."

Or. en

### **Emendamento 8**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – punto 2 – lettera -a bis (nuova)**

Regolamento (CE) n. 883/2004

Allegato XI

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-a bis) alla voce "GERMANIA", il punto 2 è sostituito dal seguente:***

***"Fatti salvi l'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 7 del volume VI del codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch VI), una persona che è affiliata all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro o percepisce una pensione di anzianità in base alla legislazione di un altro Stato membro può affiliarsi al regime di assicurazione***

*volontaria in Germania."*

Or. en

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 2 – lettera -a ter (nuova)**

Regolamento (CE) n. 883/2004

Allegato XI

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(-a ter) alla voce "FRANCIA" il punto 1 è  
soppresso.*

Or. en